

**TRIBUNALE DI CAGLIARI
DECRETO**

Il collegio, costituito dai signori magistrati
IGNAZIO TAMPONI - presidente
STEFANO GRECO - giudice
NICOLA CASCHILI - giudice relatore
nel reclamo ex l. 3/2012 proposto da

TIZIO E CAIA

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) I coniugi TIZIO E CAIA hanno reclamato il provvedimento con cui il giudice del sovraindebitamento ha rigettato la domanda di regolamentazione della crisi mediante il piano del consumatore per assenza del requisito della c.d. meritevolezza. In particolare, il giudice di prime cure, nel provvedimento impugnato, rilevò che:

- *I ricorrenti, in possesso di un reddito di circa 1.600,00-1700,00 euro mensili, dal 2006 avevano assunto numerosi impegni finanziari per l'acquisto della prima casa di abitazione e per altre esigenze, in maniera sproporzionata rispetto al reddito e nella consapevolezza di non poter adempiere regolarmente alle obbligazioni;*

- *Il tetto degli impegni gestibili sarebbe stato raggiunto con la stipula nel 2009 del mutuo ipotecario, con la conseguenza che i successivi debiti assunti con le finanziarie non erano più ragionevolmente sostenibili;*

- *Nella valutazione della colpa del sovraindebitamento, non rileva l'aumento del tasso di interesse variabile delle rate di mutuo, trattandosi di un evento prevedibile, né del fatto che la signora CAIA avesse la possibilità di produrre un seppur limitato reddito, atteso che la occupazione aveva "carattere temporaneo e occasionale e non quindi stabile".*

I reclamanti contestano il provvedimento sostenendo che i dati esposti dal giudice, con particolare riferimento al momento di assunzione ed alla complessiva esposizione tempo per tempo dei debiti, non siano corretti.

2) In particolare, i ricorrenti, evidenziano che:

- Il debito verso omissis, relativo all'utilizzo di una carta di credito, non risale al 2007 ma al 2004, quando CAIA era ancora occupata stabilmente;

- Nel 2009, i coniugi non stipularono un nuovo contratto di mutuo, ma eseguirono una operazione di surrogazione di liquidità del vecchio mutuo, ottenendo un finanziamento di € 200.000,00 da restituire con un numero maggiore di rate ma di importo inferiore (pari a circa 650 euro), ottenendo per un verso un maggiore margine finanziario e per altro verso utilizzando la liquidità così ottenuta per estinguere pregresse esposizioni debitorie;

- poco tempo dopo la stipula, i tassi di interesse incominciarono a salire portando la rata ad oltre 900,00 euro circa, circostanza che, in concomitanza con il manifestarsi di spese urgenti ed indifferibili, incominciò a produrre una maggiore tensione finanziaria a partire dal 2010;

- per affrontare le difficoltà finanziarie, i coniugi tra il 2010 ed il 2012 ottennero ulteriori prestiti dalle finanziarie, nella convinzione che la ripresa dell'attività lavorativa di CAIA avrebbe consentito di sopportare i maggiori impegni di spesa;

- in tale contesto, nel 2012, venne stipulato un finanziamento con omissis che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, aveva ad oggetto il consolidamento di prestiti precedenti con la stessa finanziaria e consentì di estendere il periodo di ammortamento ed abbassare la rata mensile complessiva;

- nel 2013, a causa del mancato rinnovo del contratto di lavoro della CAIA, i coniugi non poterono onorare gli impegni verso omissis e omissis che pignorarono il quinto dello stipendio, ostacolando in tal modo la restituzione del mutuo ipotecario;

- nel 2014, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento, non è stata fatta una nuova cessione del quinto in favore di omissis, ma è stata rinnovata la cessione del 2010, ottenendo

Decreto, Tribunale di Cagliari, Pres. Tamponi – Rel. Caschili, del 17 giugno 2020

un importo di € 6.000,00 per estinzione di debiti pregressi senza che ciò abbia determinato un maggiore esborso finanziario;

- l'importo di cui sopra venne utilizzato per il pagamento delle rate condominiali, che in quel periodo non comprendevano più le spese di riscaldamento da cui i coniugi avevano chiesto ed ottenuto il distacco, nonché per l'acquisto di una auto usata, necessaria al TIZIO per l'attività lavorativa ed in particolare per garantire la reperibilità notturna ed il maggior introito conseguente, il cui acquisto si era reso necessario dal fatto che nel 2012 i coniugi avevano ceduto una auto per pagare debiti mentre l'altra in uso alla CAIA era stata sequestrata dalla polizia in quanto circolante senza assicurazione;
- neanche il finanziamento Banca omissis, quale cessionaria di omissis, può considerarsi una assunzione di nuovo debito, trattandosi del rifinanziamento a condizioni molto favorevoli dell'originario debito nei confronti di omissis.

Alla luce dei dati così come ricostruiti, i ricorrenti ritengono che non si possa loro attribuire una colpa nel sovraindebitamento, in quanto, come accertato anche dall'OCC, la causa è rinvenibile principalmente nella perdita di lavoro della CAIA, avvenuta nel 2006, che ha sottratto alla compagine familiare una importante fonte di reddito sulla quale i coniugi avevano fatto affidamento per la gestione complessiva degli impegni finanziari, nonché, in aggiunta, nell'incremento ingente della rata del mutuo a tasso variabile.

3) I creditori omissis, cui il reclamo è stato notificato, non si sono costituiti in giudizio.

4) Con ordinanza del 18.12.2019, il tribunale ha chiesto una integrazione alla relazione dell'OCC con il seguente provvedimento

Ritenuto che, alla luce della documentazione in atti, la situazione di sovraindebitamento sia senz'altro riconducibile alla perdita del posto di lavoro da parte della signora CAIA avvenuta nel 2006, che ha determinato una difficoltà finanziaria che i coniugi hanno successivamente tentato di tamponare mediante il ricorso a plurime fonti di finanziamento;

rilevato che osta alla omologazione del piano di sovraindebitamento la condotta colposa del debitore che assuma obbligazioni sapendo di non poterle soddisfare; ritenuto che non sussista la condotta colposa quando il debitore assume obbligazioni nell'ambito di una strategia finanziaria finalizzata a dilazionare debiti precedenti, ovvero ad estinguerli, costituendo essa al contrario una modalità di risoluzione della crisi finanziaria piuttosto che un aggravamento; rilevato che, secondo i reclamanti:

a) la surroga + liquidità del mutuo ipotecario avrebbe consentito una maggiore dilazione del debito e l'abbassamento della rata, oltre ad acquisire finanza da destinare al soddisfacimento di debiti pregressi e alla soddisfazione di esigenze di prima necessità;

b) le obbligazioni assunte successivamente al 2006, avrebbero generato liquidità utilizzata per estinguere debiti pregressi: ed in particolare il finanziamento omissis sarebbe stato utilizzato per estinguere prestiti precedenti con la stessa finanziaria (sebbene ciò non risultante dal contratto di finanziamento) e il finanziamento omissis per il pagamento di oneri condominiali e per l'acquisto di un'auto usata, destinata a soddisfare le esigenze lavorative di TIZIO e così ad assicurare alla famiglia un reddito maggiore attraverso la possibilità di svolgere turni di reperibilità notturna di protezione civile;

ritenuto che i ricorrenti non hanno adeguatamente fornito prova degli impieghi allegati, né l'OCC, che ha ritenuto di collegare il sovraindebitamento alla perdita del posto di lavoro della CAIA, ha svolto una indagine circa tali fatti successivi; ritenuto pertanto disporre l'integrazione della relazione OCC, previa acquisizione degli elementi documentali ritenuti utili ai fini di cui sopra da parte dei ricorrenti, al fine di accertare le finalità e gli impieghi dei finanziamenti ottenuti dai reclamanti successivamente alla perdita del posto di lavoro, determinando con precisione anno per anno i debiti finanziari gravanti sui coniugi, il reddito netto prodotto e le disponibilità residue;

5) Nel termine assegnato, il professionista ha depositato una relazione puntuale ed esaustiva. Il professionista, in particolare, ha esaminato a partire dal 2006, in cui si è verificata la perdita

Decreto, Tribunale di Cagliari, Pres. Tamponi – Rel. Caschili, del 17 giugno 2020

del lavoro della signora, fino al 2012, ultimo anno in cui i coniugi hanno assunto obbligazioni, la complessiva situazione finanziaria e patrimoniale della famiglia o, prendendo in considerazione i redditi netti, le obbligazioni assunte ed anche l'impiego dei finanziamenti ottenuti.

La relazione ha messo in evidenza che fino al licenziamento della CAIA, la famiglia aveva entrate, pari a circa 2.300,00 euro, adeguate a sostenere i debiti, costituiti dal mutuo per la prima casa, da un prestito per il pagamento di oneri dell'acquisto e da un finanziamento per l'acquisto dell'auto.

Nel 2007, il licenziamento della CAIA ha privato la famiglia di un reddito di circa 770 euro mensili (solo in parte bilanciato dal maggior reddito del marito), portando il reddito mensile a una media di circa 1900,00/2.000,00 euro mensili. Ciò, unitamente all'aumento della rata del mutuo, ha incominciato a creare una situazione di difficoltà, che i coniugi per un certo periodo sono riusciti a fronteggiare.

Il professionista ha preso in esame tutti i successivi finanziamenti accesi dalla famiglia, giungendo ad accertare quanto segue:

- nel 2007 è stato acceso un nuovo finanziamento con ommissis, con il quale sono stati chiusi i precedenti finanziamenti, ottenendo una rata di importo inferiore ed un periodo di restituzione maggiore.

- Nel 2008 i coniugi hanno contratto un mutuo ommissis, poi estinto, per il pagamento dello scoperto sul conto corrente ommissis e per il pagamento di oneri condominiali, ed un finanziamento Finsarda per interventi di riparazione sull'automobile, anch'esso estinto, il cui importo complessivo è stato neutralizzato dall'incremento reddituale percepito dal TIZIO;

- Nel 2009, è stato sottoscritto un contratto di surroga+liquidità del mutuo che ha consentito la dilazione del mutuo ipotecario di sei anni e, con la liquidità ottenuta, l'estinzione delle posizioni verso ommissis, passando da un impegno complessivo di € 1.400,00 mensili ad € 650,00. Grazie a tale miglioramento, la famiglia ha potuto accedere ad un nuovo finanziamento con ommissis per il rifacimento dell'impianto idraulico. Il debito mensile complessivo è così passato a circa 800 euro.

- Nel 2010, a fronte di un reddito complessivo costante, è incrementata la rata del mutuo ipotecario di circa 100 euro. In questo stesso anno, i coniugi hanno acceso un finanziamento di 30 mila euro con ommissis per lavori di ristrutturazione del bagno e della cucina e per sostenere spese sportive della figlia. Tale finanziamento non è stato integralmente restituito e residua un debito attuale di circa 27.000,00. Sempre in questo stesso anno, i coniugi hanno assunto un ulteriore finanziamento con ommissis di 20.000,00 euro con cui hanno estinto il debito verso ommissis del 2009, ed ottenuto liquidità per l'acquisto di arredi, passando così dalla precedente rata ommissis di 132 euro ad una nuova rata di 247 euro.

- Nel 2011, è incrementata ulteriormente la rata mensile del mutuo ipotecario di altri 100 euro e i coniugi hanno ottenuto una sospensione di sei mesi del pagamento del mutuo. Contemporaneamente hanno accesso quattro nuovi finanziamenti con ommissis di complessivi € 14.000,00 con cui hanno sostenuto le spese dentarie e sportive della figlia;

- Nel 2012, i coniugi hanno acceso un nuovo finanziamento con ommissis con cui hanno consolidato i quattro finanziamenti dell'anno precedente, ottenendo una rateazione più ampia e portando l'impegno relativo da 390 euro mensili ad € 338,00

6) All'esito di tale excursus, il professionista ha evidenziato i seguenti rilievi:

a) l'impegno finanziario dei coniugi rispetto al reddito netto è passato al momento del licenziamento della CAIA dal 47% al 67% ed è oscillato negli anni successivi tra il 61% del 2011 al 71% del 2007, dimostrando in tal modo che la situazione finanziaria è stata equilibrata dalla perdita del lavoro della CAIA e che negli anni successivi si è mantenuta stabilmente tra il 60 ed il 70%;

b) i coniugi sono riusciti tra il 2008 ed il 2011 a domare l'incremento della rata del mutuo attraverso una politica di consolidamento dei debiti precedenti, che ha consentito loro di dilazionare le rate in cambio di un minor impegno mensile;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Decreto, Tribunale di Cagliari, Pres. Tamponi – Rel. Caschili, del 17 giugno 2020

Per questi motivi, il professionista ha concluso escludendo gli estremi di una condotta colposa ai sensi dell'art. 12 bis della l. 3/2012, affermando che *“pur avendo fatto ricorso a plurime fonti di finanziamento negli anni successivi alla perdita del lavoro della CAIA, i coniugi hanno assunto tutte le obbligazioni finanziarie sopra descritte nella piena consapevolezza di poterle onorare, nell'ambito di una più ampia strategia finanziaria familiare, finalizzata da una lato ad estinguere i debiti pregressi o comunque dilazionarli, nella costante ricerca di una obbligata e “disperata” modalità di risoluzione della crisi e dall'altro a salvaguardare l'abitazione principale adibita a prima casa dove risiedono con la propria figlia”*.

7) Alla luce di questi accertamenti, ritiene il tribunale che il reclamo non sia fondato. Può convenirsi con i ricorrenti e con l'OCC sul fatto che la condizione di sovraindebitamento sia incominciata a manifestarsi a seguito della perdita di lavoro della CAIA nel 2006. Il dato è stato plasticamente evidenziato dall'OCC mediante la indicazione della percentuale di indebitamento rispetto al reddito netto, passato dal 47% ad oltre il 60%, in questo modo erodendo sensibilmente le risorse necessarie al sostentamento della famiglia.

E' altrettanto condivisibile, contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice, che il sovraindebitamento dei coniugi non sia riconducibile alla assunzione del mutuo ipotecario del 2009, atteso che esso, sotto il profilo finanziario, al contrario ha alleggerito la posizione dei coniugi, che sono passati da una rata mensile di 1400,00 ad una rata di 650,00, mediante la estinzione delle precedenti esposizioni finanziarie e la dilazione del mutuo ipotecario.

Anche l'accensione del prestito omissis nel 2009 non ha determinato il sovraindebitamento, atteso che l'impegno finanziario è passato ad € 800,00, gestibile con un reddito medio di circa 2.000,00 euro.

Più in generale, osserva il collegio che la rinegoziazione di un finanziamento o l'ottenimento di liquidità per estinguere pregressi impegni, di regola, non costituisce causa di sovraindebitamento, in quanto sotto il profilo finanziario si tratta di operazioni che favoriscono la risoluzione della crisi, consentendo al debitore di adempiere il debito con modalità più comode mediante la dilazione dei pagamenti.

8) Ciò precisato, non può invece condividersi quanto sostenuto dai ricorrenti, secondo cui tutti i successivi finanziamenti contratti non hanno inciso sulla situazione di sovraindebitamento né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo.

Il concetto di sovraindebitamento, sotto il profilo soggettivo, rileva quando il sovraindebitamento può essere rimproverato al debitore per avervi dato causa, sia perché ha assunto l'obbligazione senza poterla ragionevolmente sostenere sia per avere comunque colposamente provocato il sovraindebitamento anche mediante comportamenti successivi.

Si tratta di quelle ipotesi in cui il debitore, nell'assumere l'obbligazione o nel curare il successivo adempimento, ha violato una regola di prudenza. Ciò accade, generalmente, tutte le volte in cui il debitore assume l'obbligazione senza valutare correttamente la propria capacità di restituzione nel presente e nel futuro.

Benché sul punto una parte della giurisprudenza opini diversamente, non indice nella valutazione della prudenza i motivi e le ragioni che hanno determinato il debitore ad assumere le obbligazioni.

Sebbene sia ricorrente l'utilizzo della espressione “meritevolezza” per individuare la condizione del sovraindebitato incolpevole, in realtà si tratta di una espressione fuorviante, poiché richiama impropriamente un concetto valoriale che è del tutto estraneo alla disciplina del sovraindebitamento.

La legge 3/2012, infatti, non tende a tutelare il debitore che ha assunto obbligazioni per motivi meritori (quali possono essere quelli legati a motivi di salute, di studio, di

Decreto, Tribunale di Cagliari, Pres. Tamponi – Rel. Caschili, del 17 giugno 2020

mantenimento di uno standard dignitoso per sé ed i propri congiunti etc.) **non avendo essa alcuna finalità assistenziale**. Il sovraindebitato tutelato, infatti, è solo quello che ha assunto l'obbligazione ritenendo, ragionevolmente, di poterla adempiere, in tal modo tenendo un comportamento non soltanto prudente, ma anche corretto e in buona fede nei confronti del creditore.

Se si ammettesse, al contrario, che può accedere al piano del consumatore il sovraindebitato che ha assunto una obbligazione per la tutela di interessi meritevoli, si addosserebbe sui creditori il costo sociale del soddisfacimento di tali interessi, in assenza, peraltro, di un sistema di responsabilizzazione del sistema creditizio.

Per questo motivo, ritiene il tribunale di condividere, anche in adesione al dettato letterale della disposizione di cui all'art. 12 bis c. 3 l. 3/2012, la tesi che esclude dalla valutazione della colpa ogni profilo di natura valoriale nell'assunzione della obbligazione.

Va del resto rilevato che, attualmente, la concessione di credito senza valutare in maniera adeguata il merito creditizio del finanziato, in violazione dell'art. 124 bis TUB, non provoca, secondo la più condivisibile ricostruzione, alcun tipo di invalidità contrattuale o di inefficacia dell'obbligazione restitutoria, potendo al più il creditore incorre in una forma di responsabilità di tipo contrattuale per violazione del principio di buona fede e correttezza o di tipo extracontrattuale: in ogni caso, fatta salva l'eventuale responsabilità del creditore a risarcire l'eventuale danno, il debitore sarà pur sempre tenuto ad adempiere regolarmente alla obbligazione assunta.

9) Il quadro così tratteggiato è destinato invece a mutare con l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il quale ha diversamente bilanciato i contrapposti interessi del debitore e del creditore. Per un verso, infatti, l'art. 69 c. 1 condiziona l'ammissibilità della ristrutturazione dei debiti del consumatore (attuale piano del consumatore) alla assenza di colpa grave nel sovraindebitamento, per altro verso, l'art. 69 c. 2 introduce una forma di *responsible lending*, limitando i poteri processuali di interdizione dei creditori che abbiano violato l'art. 124 bis TUB o che abbiano comunque "colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento", condizioni su cui l'art. 68 c. 3 chiama l'OCC a prendere espressamente posizione.

I reclamanti, sul punto, ritengono il provvedimento impugnato errato anche per non avere applicato tali nuovi principi al caso di specie, in linea con alcune recenti pronunce di merito. L'assenza di colpa grave, infatti, consentirebbe ai reclamanti l'accesso allo strumento di regolazione prescelto.

Ritiene il tribunale che, proprio in ragione di quanto testè sostenuto, la tesi dei ricorrenti non sia corretta. La previsione del codice della crisi che concede al sovraindebitato con colpa lieve il diritto di regolare la crisi con la ristrutturazione dei debiti, non può essere applicata nell'attuale contesto normativo, trovando essa ragione in un differente equilibrio tra debitore e creditore di cui è andato alla ricerca il legislatore del codice.

Sarebbe irragionevole, in assenza di un referente normativo, applicare una regola introdotta per il futuro dal legislatore nell'ambito di una riformata disciplina, senza poter applicare le restanti regole poste a completamento del nuovo assetto nella tutela del debitore e del credito.

10) In linea con gli indirizzi interpretativi appena espressi, si deve escludere che il sovraindebitamento dei reclamanti sia incolpevole.

Emerge chiaramente dalla relazione integrativa dell'OCC che successivamente alla perdita di una parte importante di entrate, per effetto della perdita del lavoro della CAIA, la famiglia,

Decreto, Tribunale di Cagliari, Pres. Tamponi – Rel. Caschili, del 17 giugno 2020

già in una situazione di evidente crisi finanziaria, abbia continuato ad indebitarsi, assumendo obbligazioni non finalizzate a dilazionare o estinguere precedenti impegni.

Il riferimento corre ai seguenti finanziamenti ottenuti nel 2010 e nel 2011:

- a) 30 mila euro con ommissis per lavori di ristrutturazione del bagno e della cucina e per sostenere spese sportive della figlia, di cui residua un debito attuale di circa 27.000,00;
- b) 20.000,00 euro con ommissis con cui, pur in parte estinguendo il debito verso Ducato del 2009, hanno anche ottenuto liquidità per l'acquisto di arredi, incrementando la rata da 132 a 247 euro.
- c) € 14.000,00 sempre con Finsarda, in relazione a quattro nuovi finanziamenti con cui hanno sostenuto le spese dentarie e sportive della figlia;

Si tratta di finanziamenti accesi in un momento in cui la famiglia versava già in una situazione di sovraindebitamento, conclamata dal rapporto tra entrate ed impegni finanziari superiore al 60%.

Pertanto, l'assunzione di tali nuovi impegni è andata a gravare su una situazione finanziaria che era oramai compromessa e che, secondo un principio di prudenza, avrebbe dovuto portare i coniugi ad astenersi da qualsiasi nuovo finanziamento che non fosse finalizzato a estinguere o dilazionare i debiti preesistenti.

Né rileva il fatto che nello stesso periodo le entrate familiari sono leggermente incrementate consentendo in tal modo alla famiglia di continuare e stazionare su una percentuale di indebitamento tra il 60 ed il 70 per cento, così come affermato dall'OCC.

A monte della affermazione dell'OCC, ripresa anche dai reclamanti, vi è la convinzione che il sovraindebitamento sarebbe causalmente riconducibile solo alla perdita del lavoro della CAIA avvenuta nel 2006 e che tutte le successive vicende altro non sono se non tentativi che l'OCC ha definito "disperati" di bilanciare la grave situazione debitoria con le esigenze del nucleo familiare, tentativi agevolati dal fatto che nel corso degli anni sono leggermente incrementate le risorse nette familiari che hanno così consentito ai coniugi di limitare l'indebitamento entro la percentuale del 70%, nonostante i nuovi finanziamenti ottenuti.

La tesi non è condivisibile.

Costituisce sovraindebitamento sia l'assunzione di un debito che determina lo squilibrio finanziario, sia l'assunzione di un debito che, pur in presenza di maggiori entrate, mantiene il medesimo squilibrio finanziario.

Dal tenore dell'art. 6 c. 2 lett. a) l. 3/2012, infatti, il sovraindebitamento ricorre quando lo squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte diventa tale da determinare una rilevante difficoltà di adempiere. Se ne desume, pertanto, che il debitore già sovraindebitato che, a fronte di una maggiore disponibilità finanziaria, ricorre nuovamente al credito, piuttosto che utilizzare le maggiori risorse per tamponare i debiti pregressi, realizza una condotta rientrando sotto il profilo oggettivo nel concetto di sovraindebitamento e, sotto il profilo soggettivo, nella colpa.

Del resto, una contraria opinione attribuirebbe al debitore già sovraindebitato per motivi non imputabili una sorta di licenza di credito, potendo egli continuare ad assumere obbligazioni nella certezza di poter in seguito regolare lo squilibrio attraverso la modificazione coattiva del rapporto obbligatorio, consentita dal piano del consumatore.

11) In conclusione, pertanto, pur in forza di una diversa ricostruzione in fatto della vicenda, il provvedimento impugnato deve essere confermato, non sussistendo i presupposti di

Decreto, Tribunale di Cagliari, Pres. Tamponi – Rel. Caschili, del 17 giugno 2020

ammissibilità della domanda di risoluzione della crisi mediante il piano del consumatore, per assenza di un sovraindebitamento incolpevole.

Nulla sulle spese a motivo della contumacia avversaria.

PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, rigetta il reclamo.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Cagliari, in data 17/06/2020

Il giudice
Nicola Caschili

Il presidente
Ignazio Tamponi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS